CAMERA DEI DEPUTATI N. **7647-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 febbraio 2001 (v. stampato Senato n. 4947)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(BORDON)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(MATTIOLI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 febbraio 2001

(Relatore: **TRABATTONI**)

NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge C. 7647.
La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 1° marzo 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 7647.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7647,

rilevato che nel provvedimento in esame sono rifluiti sotto forma di emendamento i contenuti del successivo decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina,

*alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis *e 96-*bis *del Regolamento, osserva che:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, relativamente all'individuazione del materiale specifico a rischio, non sono indicate le decisioni comunitarie che definiscono le caratteristiche dello stesso, rendendo la norma di non immediata comprensibilità per l'interprete e il destinatario; nel medesimo articolo l'inciso « e successive modificazioni » potrebbe essere sostituito con riferimento agli atti che hanno modificato il decreto ministeriale in questione;

all'articolo 1, comma 10, la retroattività appare riferibile esclusivamente all'erogazione dei contributi dell'AGEA di cui all'articolo 1, comma 6, poiché le altre disposizioni non sembrano poter avere effetti se non dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

all'articolo 2, comma 2, non risulta specificata la natura del decreto ministeriale ivi previsto;

all'articolo 2, comma 4, l'inciso « e successive modificazioni » potrebbe essere sostituito con riferimento agli atti che hanno modificato il regolamento in questione;

agli articoli 6, comma 1, 7, commi 1 e 2, 7-*ter*, commi 3 e 7, 7-quater, comma 3, il riferimento da operarsi è più correttamente al presente « decreto-legge » e non al presente « decreto »;

all'articolo 7-*ter*, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di indicare direttamente il termine previsto senza fare riferimento all'entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 che, peraltro, non sarà convertito nei termini costituzionalmente previsti;

all'articolo 7-*ter*, comma 4, non si procede – a differenza di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 – all'individuazione in modo

completo e specifico dei soggetti interessati all'adeguamento degli studi di settore;

all'articolo 7-*quater*, comma 4, il riferimento dovrebbe essere operato al comma 2 e non al comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122;

all'articolo 7-*quinquies*, comma 3, si specifichi se il decreto del Presidente della Repubblica previsto ha natura regolamentare, come peraltro apparirebbe plausibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 7-*quinquies*, comma 3, si specifichi la portata del rinvio all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, relativo al consorzio obbligatorio degli oli usati, stante il fatto che in tale articolo non sono direttamente rinvenibili « principi »;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 3, comma 8, la disposizione, che estende a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale operante presso il Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le indennità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità), non sembra omogenea al contenuto del decreto-legge così come definito nel titolo dello stesso;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 1 e 2, talune delle disposizioni contenute relative allo smaltimento del materiale specifico riproducono discipline già dettate con provvedimenti ministeriali (es. Ordinanza ministeriale 3 gennaio 2001, D.M. 29 settembre 2000);

all'articolo 3, le norme relative alle assunzioni rivestono carattere parzialmente derogatorio rispetto al meccanismo di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche, previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e modificato da ultimo dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

(Parere espresso il 6 marzo 2001)

DDL13-7647A
Lire 500